

Bruxelles, 21 novembre 2024
(OR. en)

16021/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0300(NLE)**

**FISC 235
ECOFIN 1366**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 novembre 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 542 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 542 final.

All.: COM(2024) 542 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.11.2024
COM(2024) 542 final

2024/0300 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito la "direttiva IVA"¹), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera inviata il 29 aprile 2024, protocollata dalla Commissione il 2 maggio 2024, la Repubblica di Lettonia ("la Lettonia") ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni dell'articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda il soggetto debitore dell'IVA. Con la stessa lettera la Lettonia ha trasmesso una relazione sull'applicazione di detta misura.

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 4 luglio 2024, alla quale la Lettonia ha risposto con lettera protocollata dalla Commissione il 12 agosto 2024.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 3 settembre 2024, ha informato gli altri Stati membri e, con lettera del 4 settembre 2024, ha informato l'Italia della domanda presentata dalla Lettonia. Con lettera del 5 settembre 2024 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

In linea di principio, l'articolo 193 della direttiva IVA dispone che di norma l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, previa autorizzazione del Consiglio, gli Stati membri possono introdurre misure speciali di deroga alla direttiva IVA, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Il 29 aprile 2024 la Lettonia ha chiesto di continuare ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle operazioni relative al legname, designando quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi.

La misura di deroga per la Lettonia era stata inizialmente concessa con la decisione 2006/42/CE del Consiglio² fino al 31 dicembre 2009 e con la decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio³ fino al 31 dicembre 2012. L'autorizzazione ad applicare la deroga è stata quindi prorogata con la decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio⁴ fino al 31 dicembre 2015, con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio⁵ fino al 31 dicembre 2018, con la decisione di esecuzione (UE) 2018/2006 del Consiglio⁶ fino al

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31.

³ GU L 347 del 24.12.2009, pag. 30.

⁴ GU L 22 del 25.1.2013, pag. 16.

⁵ GU L 332 del 18.12.2015, pag. 142.

⁶ GU L 322 del 18.12.2018 pag. 20.

31 dicembre 2021 e con la decisione di esecuzione (UE) 2022/81 del Consiglio⁷ fino al 31 dicembre 2024.

Secondo la Lettonia il mercato del legname, uno dei settori più importanti della sua economia, è particolarmente sensibile alle frodi all'IVA, in quanto dominato dalla presenza di un numero cospicuo di piccoli operatori locali e di fornitori individuali, e perché è molto difficile tenere traccia dei materiali e delle relative operazioni. Le imprese che operano nel settore potrebbero non essere tenute a rispettare gli obblighi di registrazione, questo potrebbe dare luogo a operazioni non dichiarate di legname. Vi è quindi un rischio significativo che alcuni operatori possano eludere il pagamento dell'IVA. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi all'IVA che le autorità fiscali lettoni hanno difficoltà a controllare. Al fine di lottare contro tali abusi, esse hanno introdotto il meccanismo di inversione contabile per il settore del legname, che si è rivelato estremamente efficace, facendo diminuire significativamente le frodi all'IVA in questo settore.

Inoltre, secondo la Lettonia, tale misura speciale non incide negativamente sul gettito IVA totale riscosso nella fase finale del consumo e quindi non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace e per concedere agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali a livello nazionale per monitorare la circolazione dei materiali, il pagamento dell'IVA e la conformità dei soggetti passivi, tali da affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura di deroga, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode.

La Lettonia ha chiesto la proroga della misura fino al 31 dicembre 2027. La Lettonia si è impegnata ad applicare diverse misure per contrastare le frodi in materia di IVA nel settore. Prevede di imporre un obbligo di pagamento non in contanti e uno strumento specifico di tracciabilità che contribuirà a controllare in modo più efficiente le operazioni e i processi di produzione; infine, entro il 2026 le autorità nazionali prevedono di introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni B2B per le imprese registrate nella Repubblica di Lettonia. Tenuta in considerazione l'immutata situazione di diritto e di fatto, si propone pertanto di prorogare la misura di deroga, consentendo alla Lettonia di continuare ad applicare tale misura di deroga fino al 31 dicembre 2026. Entro la scadenza della deroga la Lettonia dovrebbe potere adottare altre misure convenzionali a livello nazionale per monitorare la circolazione dei materiali, il pagamento dell'IVA e la conformità dei soggetti passivi tali da contribuire alla lotta e alla prevenzione delle frodi in materia di IVA nel settore del legname.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Deroghe analoghe all'articolo 193 della direttiva sull'IVA sono state concesse ad altri Stati membri, ossia il Portogallo⁸, la Romania⁹ e la Lituania¹⁰.

⁷ GU L 13 del 20.1.2022 pag. 49.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti della direttiva IVA.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Lettonia e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio autorizza la Lettonia a continuare ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle operazioni relative al legname. La situazione che ha giustificato la deroga iniziale persiste tuttora. La Lettonia sostiene che

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1592 del Consiglio, del 24 settembre 2019, che autorizza il Portogallo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 67).

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1593 del Consiglio, del 24 settembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 69).

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1920 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 34).

il rischio non è eliminato, nonostante il fatto che dall'introduzione del meccanismo di inversione contabile si sia registrata una riduzione del numero di casi di frodi relative all'IVA e di evasione dell'IVA nel mercato del legname.

Tale misura è già stata autorizzata con l'atto di adesione del 2003¹¹, segnatamente nell'allegato VIII, capitolo 7, punto 1, lettera b), e con la decisione 2006/42/CE¹² a norma della sesta direttiva 77/388/CE allora applicabile. Tuttavia, con il passare del tempo le frodi nel settore del legname si sono evolute, includendo operazioni che non erano soggette alla procedura di inversione contabile dell'IVA, ad esempio le operazioni relative ai sottoprodotti del legno. Di conseguenza, l'ambito di applicazione del meccanismo di inversione contabile dell'IVA è stato ulteriormente ampliato al fine di ridurre le opportunità di frode. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il destinatario del legname deve pagare per i beni ricevuti e il destinatario dei servizi per i servizi prestati mediante pagamenti non in contanti. Tali modifiche sono state apportate per uniformare i requisiti di pagamento in tutti i casi in cui si applica il meccanismo dell'inversione contabile, al fine di migliorare l'efficacia della misura volta a contrastare le frodi in materia di IVA.

La Lettonia sostiene che la proroga della misura di deroga è necessaria per combattere le frodi nel settore del legname.

Il settore della silvicoltura è uno dei pilastri dell'economia lettone. Nel 2022 il fatturato netto dichiarato dei commercianti che operano nel settore del legname rappresentava il 7,4 % del fatturato netto totale dichiarato nei conti annuali, ossia 6,3 miliardi di EUR. Nel 2023 il valore delle esportazioni del settore della silvicoltura è stato di circa 2,3 miliardi di EUR, pari al 12,4 % delle esportazioni totali del paese, mentre nel 2022 il numero di persone occupate nel settore era di 41 400, pari al 4,8 % del numero totale di dipendenti dell'economia nazionale.

Il mercato del legname in Lettonia è dominato da piccoli e medi operatori e singoli fornitori (che rappresentano oltre il 90 % del numero totale di imprese del settore), che acquistano o vendono legname e forniscono o ricevono servizi connessi.

All'inizio del 2024 il numero di soggetti passivi nel settore del legname era di 11 713. Secondo la Lettonia, nel 2023 altre 13 063 persone fisiche commerciavano nel settore del legname, con un fatturato totale di 219 milioni di EUR.

La proroga di tale misura non inciderà negativamente sul gettito IVA totale riscosso nella fase finale del consumo e quindi non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta ha una durata limitata nel tempo.

¹¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

¹² GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/42/CE del Consiglio² ha autorizzato la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio³, al fine di designare il destinatario quale soggetto tenuto al versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla fornitura di legname o sulla prestazione di servizi connessi fino al 31 dicembre 2009. Con decisione di esecuzione 2009/1008/UE⁴ del Consiglio, in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è stata autorizzata a continuare a designare il destinatario di legname o servizi connessi quale soggetto debitore dell'IVA nell'ambito di operazioni relative al legname fino al 31 dicembre 2012 (la "misura speciale"). A seguito dell'ultima modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2024.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 maggio 2024 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale. Unitamente a tale lettera, la Lettonia ha trasmesso una relazione sull'applicazione di detta misura speciale.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>.

² Decisione 2006/42/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2006, che autorizza la Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2006/42\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2006/42(1)/oj)).

³ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1977/388/oj>).

⁴ Decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2009/1008/oj).

- (3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri con lettera del 3 settembre 2024, e l'Italia il 4 settembre 2024, della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 5 settembre 2024 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (4) Secondo la Lettonia il mercato del legname, uno dei settori più importanti della sua economia, è particolarmente sensibile alle frodi all'IVA, in quanto dominato dalla presenza di un numero cospicuo di piccoli operatori locali e di fornitori individuali. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi all'IVA che le autorità fiscali lettoni hanno difficoltà a controllare. Per combattere questo abuso, le autorità fiscali lettoni hanno introdotto il meccanismo di inversione contabile per il pagamento dell'IVA nelle operazioni relative al legname, che, secondo la relazione presentata dalla Lettonia, si è dimostrato molto efficace e ha ridotto notevolmente le frodi in tale mercato.
- (5) Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. Le deroghe sono concesse per concedere agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali a livello nazionale per monitorare la circolazione dei materiali, il pagamento dell'IVA e la conformità dei soggetti passivi tali da affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura di deroga, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode.
- (6) La Lettonia si è impegnata ad applicare diverse misure per contrastare le frodi in materia di IVA nel settore. Intende imporre un obbligo di pagamento non in contanti e uno strumento specifico di tracciamento che contribuirà a controllare in modo più efficiente le operazioni e i processi di produzione. Inoltre, entro il 2026 le autorità nazionali prevedono di introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni B2B per le imprese registrate in Lettonia.
- (7) Pertanto, prima della scadenza della proroga della misura speciale ai sensi della presente decisione, la Lettonia dovrebbe potere attuare altre misure convenzionali per combattere e prevenire le frodi in materia di IVA nel mercato del legname tali da non rendere più necessaria un'ulteriore proroga della misura speciale.
- (8) La Lettonia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare tale misura speciale soltanto fino al 31 dicembre 2026.
- (9) La misura speciale di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1008/UE è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2026."

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente